



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 36 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante della Fourbet S.r.l., con sede in Bisceglie, rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Tariciotti e Claudia Menichini, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero interno, in persona del Ministro p. t., e Questura della Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melon n. 97, sono legalmente domiciliati; Comune di Barletta, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia; Azienda Sanitaria Locale Barletta, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare

del decreto -OMISSIS- del 17.10.2022, notificato a mani del ricorrente il 7.11.2022, con il quale il Questore di Barletta Andria Trani ha negato al sig. -OMISSIS- il rilascio della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse nei locali siti a Barletta (BT), in via -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in specie: della nota prot. -OMISSIS- del 14.09.2022, notificata al sig. -OMISSIS- il 5 ottobre 2022, con la quale la Questura comunicava “*motivi ostativi all'accoglimento della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990*”; della nota del 29 luglio 2022, con la quale la Questura domandava al Comune di Barletta - Comando Polizia municipale “*di effettuare sopralluogo presso la sede dell'esercizio accertando preliminarmente il rispetto delle previsioni limitative all'apertura degli esercizi per il gioco pubblico... procedendo alla effettiva misurazione per la distanza pedonale più breve dei locali prescelti da eventuali luoghi sensibili quali scuole, luoghi di culto strutture ospedaliere e strutture sanitarie (ad es. laboratorio di analisi, studi dentistici etc.) di cui alla L.r. n. 9 del 2017*”; della nota del 30 luglio 2022, con la quale la Questura chiedeva all'Azienda Sanitaria Locale di riferire se lo “*Studio dentistico della Dottoressa -OMISSIS- sito a Barletta... e lo studio pediatrico della Dottoressa -OMISSIS-... siano strutture sanitarie*”; - della nota -OMISSIS- del 1° agosto 2022, con la quale il Comune di Barletta comunicava alla Questura che il locale del Sig. -OMISSIS- “*non rispetta le condizioni stabilite dalla citata legge regionale, trovandosi ad una distanza inferiore a 250 metri da 2 strutture sanitarie di cui alla L.R. n. 9/2017*”; della nota prot. -OMISSIS- del 25.08.2022, con la quale la Azienda Sanitaria Locale di Barletta comunicava alla Questura di ritenere che lo Studio dentistico della dott.ssa -OMISSIS- e quello pediatrico della dott.ssa -OMISSIS- “*sono strutture sanitarie come*

sancito dalla legge regionale nr. 9 del 02 maggio 2017”; nonché, in quanto occorrer possa, della Circolare Ministero Interno -OMISSIS-del 19/03/2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta, Ministero dell'Interno e Questura di Barletta Andria Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di camera di consiglio;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I - Con istanza presentata alla Questura di Barletta Andria Trani in data 18 luglio 2022, il sig. -OMISSIS- domandava il rilascio in suo favore della licenza *ex art. 88 T.U.L.P.S.*, funzionale alla conduzione dell'attività di raccolta scommesse presso il negozio di gioco sito in Barletta, viale -OMISSIS- per conto del concessionario -OMISSIS- S.r.l.; la richiesta era presentata seguendo il modello previsto dalla Questura, accompagnato da una nota esplicativa, nella quale il sig. -OMISSIS- rappresentava di essere già titolare di una licenza *ex art. 88 T.U.L.P.S.*, rilasciata dalla medesima Questura in data 10.03.2022 per la raccolta di scommesse presso il negozio ubicato in -OMISSIS-- Angolo via -OMISSIS-; che, parimenti, i soggetti che si chiedeva di autorizzare come rappresentanti, risultavano già autorizzati come tali, nell'ambito della licenza riferita al negozio di via -OMISSIS-; che la licenza richiesta riguardava un negozio di scommesse che, per quanto si era potuto verificare, “*in mancanza di una mappatura e un catalogo di luoghi sensibili ubicati sulla superficie comunale*”, era collocato oltre i 250 mt da qualsivoglia luogo qualificabile

come sensibile in base all'art. 7 della legge regionale n. 43/2013 e, pertanto, sarebbe stato immune dai divieti di cui alla menzionata normativa.

Con nota prot.-OMISSIS-del 27.08.2022, la Questura domandava al sig. -OMISSIS- alcuni documenti integrativi e, in specie: la visura catastale dei locali prescelti, la S.C.I.A. o licenza dell'attività principale, relativa ai locali presso i quali si sarebbe svolta l'attività di negozio di gioco e, infine, il titolo autorizzatorio -OMISSIS-, rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, *“atteso che è stata prodotta documentazione attinente la sola modifica del titolo in argomento”*.

In data 01.09.2022, il sig. -OMISSIS- forniva riscontro alla Questura, allegando la visura catastale e il titolo autorizzatorio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli; in relazione alla richiesta di S.c.i.a., poi, chiariva che, trattandosi di negozio di gioco sportivo - preordinato in via esclusiva alla raccolta di scommesse – non sarebbero state svolte, all'interno del locale, attività che necessitassero di S.c.i.a. ovvero di licenza di esercizio.

Il 5 ottobre 2022, il ricorrente si vedeva notificare un preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 214/1990, dove la Questura rappresentava che *“a seguito dello svolgimento della istruttoria sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza e precisamente: mancato rispetto delle limitazioni di cui alla L.R: Puglia n. 43/2013 modificata dalla L.R. 21/2019”*.

In particolare, si diceva che *“è emerso che i locali prescelti per l'attività di raccolta di scommesse siti a Barletta in via --OMISSIS-, distino meno di 250 (duecentocinquanta) metri dai luoghi sensibili catalogati come Strutture Sanitarie”* e, in specie, *“mt. 63 (sessantatre) circa, dallo studio dentistico della Dottoressa -OMISSIS- (iscritta all'albo provinciale dei medici odontoiatri con il n. di iscrizione 226) ubicato in via -OMISSIS-... mt. 217 (duecentodiciasette) circa, dallo studio pediatrico della Dottoressa -OMISSIS- (iscritta all'Albo provinciale dei medici chirurghi con il numero di iscrizione 653) ubicato in via -OMISSIS-”*.

Il ricorrente veniva, quindi, invitato a presentare eventuali memorie scritte e documenti entro dieci giorni dal ricevimento del preavviso.

Il sig. -OMISSIS-, con p.e.c. del 13.10.2022 presentava le proprie osservazioni, contestando l'assimilazione dei due studi medici privati, che avrebbero generato l'operatività del divieto di cui all'art. 7 L.R. n. 43/2013, alle "*strutture sanitarie*" qualificate dalla citata L.R. n. 43/2013 come luoghi sensibili.

La Questura tuttavia, il 7 novembre successivo, notificava il decreto -OMISSIS-, con il quale negava al sig. -OMISSIS- il rilascio della licenza. L'Amministrazione richiama un'ordinanza del T.a.r. Puglia - Lecce,-OMISSIS-/2020 del 9.9.2020, dove sarebbe stata esaminata questione analoga a quella in esame e dove si era giunti alla conclusione che il diniego di licenza fosse legittimo sulla base di "*quanto previsto dall'art. 2 della L.R. Puglia n. 9/2017 che alla lettera f) definisce come struttura sanitaria e socio sanitaria, qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite*", anche sulla scorta dell'art. 5 L.R. Puglia n. 9/2017 che, al punto 3.2, stabilisce che sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, fra gli altri gli "*studi... medici e di altre professioni sanitarie, dove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità*".

Con due distinte e successive istanze di accesso, rispettivamente del 12 e del 30 novembre 2022, il ricorrente chiedeva alla Questura di prendere visione ed estrarre copia, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 di tutta la corrispondenza intercorsa fra Questura, Comune e Azienda Sanitaria di Barletta, oltre che di tutti gli atti e documenti al fascicolo esitato nel decreto impugnato.

La Questura concedeva l'accesso richiesto, nei giorni del 28.11.2022 e del 16.12.2022, all'esito del quale il ricorrente acquisiva copia di: 1) nota del 29.07.2022, con la quale la Questura domandava al Comune e, in specie, al

Comando della Polizia municipale di procedere “*ad effettiva misurazione per la distanza pedonale più breve dei locali prescelti dagli eventuali luoghi sensibili quali scuole, luoghi di culto strutture ospedaliere e strutture sanitarie (ad es. Laboratorio di analisi, studi dentistici etc.) di cui alla L.R. n. 9 del 2017*”; 2) nota del 30 luglio 2022, con la quale la Questura –prima ancora di avere riscontro dal Comando della Polizia municipale alla richiesta di cui al punto 1 – scriveva alla A.s.l. e chiedeva di riferire se “*lo Studio dentistico della Dr.ssa -OMISSIS- sito a Barletta in via -OMISSIS- e -OMISSIS-e lo studio Pediatrico della Dr.ssa -OMISSIS-, sito a Barletta in via-OMISSIS- siano strutture sanitarie*”; 3) nota -OMISSIS-/22 del 25.08.2022, con la quale la A.s.l. comunicava che “*lo Studio dentistico della Dr.ssa -OMISSIS- sito a Barletta in via -OMISSIS- e -OMISSIS-e lo studio Pediatrico della Dr.ssa -OMISSIS- sito a Barletta in via-OMISSIS- sono strutture sanitarie*”, come sancito dalla Legge Regionale nr. 9 del 02 maggio 2017 e precisava che “*le suddette strutture sanitarie sono soggette a specifiche autorizzazioni all’esercizio e/o nulla osta rilasciati per competenza dalla Regione o dal Comune o dalla ASL, così come disciplinato dalla suddetta Legge Regionale e relativi Regolamenti di attuazione*”; 4) nota del Comune di Barletta - Comando Polizia locale del 1° agosto 2022 e allegata relazione, dove - ben prima che pervenisse riscontro della A.s.l. - si diceva che “*a seguito di sopralluogo effettuato in loco è stato accertato che l’ubicazione di tale sede non rispetta le condizioni stabilite dalla citata Legge Regionale, trovandosi ad una distanza inferiore a 250 mt da n. 2 strutture sanitarie di cui alla L.R. n. 9 del 2017*”, citando i due studi medici privati.

Inorge il ricorrente, con il ricorso notificato il 04.01.2023 e depositato l’11.01.2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 88 T.U.L.P.S., dell’art. 7 L.R. n. 43/2013, dell’art. 5 L.R. n. 9/2017, violazione e falsa applicazione della Circolare Ministero Interno -OMISSIS-del 19/03/2018, incompetenza, eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti,

travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità dell'azione amministrativa, violazione del principio di proporzionalità; 2) sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell'art. 88 T.U.L.P.S., dell'art. 7 L.R. n. 43/2013, dell'art. 5 L.R. n. 9/2017, eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione; 3) in via subordinata, illegittimità derivata per contrasto dell'art. 7, comma 2, L.R. n. 43/2013 con gli artt. 3, 41, 117, comma 3 e 118 Cost. e con il principio di certezza del diritto e di proporzionalità.

Si costituisce il Ministero intimato per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l'infondatezza del ricorso.

Si costituisce anche il Comune intimato per chiedere la reiezione del gravame.

Nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023, fissata per il giudizio cautelare, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, il ricorso è riservato per la decisione di merito, con sentenza breve.

II – Il ricorso è infondato.

III – Il ricorrente, titolare di licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura di Andria in data 10 marzo 2022 per l'attività di raccolta scommesse presso il negozio sito in Barletta, via --OMISSIS-, in data 18 luglio 2022 ha presentato richiesta di autorizzazione per l'esercizio di raccolta scommesse da svolgere presso un punto di vendita sito in Barletta, via -OMISSIS-. Sennonché, in occasione dei controlli istruttori sui requisiti richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'Amministrazione procedente ha rilevato la carenza di un requisito di cui all'art. 11 T.U.L.P.S., in particolare il profilo relativo alle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla L.R. n. 43 del 13 dicembre 2013, come modificata dalla L.R. n. 21/2019.

È emerso, infatti, che i locali siti in via -OMISSIS- distano meno di duecentocinquanta metri da “*luoghi sensibili*” catalogati quali “*strutture sanitarie*”, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 43/2013.

In particolare, i locali di che trattasi risultano ubicati a metri sessantatré dallo studio dentistico della dott.ssa -OMISSIS- (iscritta all’albo provinciale dei Medici Odontoiatri con il nr. di iscrizione 226), sito in via --OMISSIS-, a metri duecentodiciassette dallo studio pediatrico della dott.ssa -OMISSIS- (iscritta all’albo provinciale dei Medici chirurghi con il nr. di iscrizione 653), sito in via -OMISSIS-. I.

IV – I motivi del ricorso non sono attendibili.

IV.1 – Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che lo Studio odontoiatrico della dott.ssa -OMISSIS- e lo Studio pediatrico della dott.ssa -OMISSIS- non sarebbero qualificabili alla stregua dei “*luoghi sensibili*” previsti dall’art. 7, comma 2, della L.R. n. 43/2013, in quanto: a) non sarebbero studi privati accreditati, non figurando nell’elenco relativo alle strutture e agli studi privati accreditati presenti nella Regione Puglia; b) non sarebbero strutture presenti in pubblici elenchi accessibili al pubblico; c) sarebbero studi nell’ambito dei quali il medico esercita individualmente l’attività medica e non sotto forma di attività organizzata o sotto forma di società, associazione; d) consistono in appartamenti o locali privati di ordinarie dimensioni all’interno dei quali viene prestata una attività di assistenza specialistica di base.

Invero, la definizione di “*struttura sanitaria*” di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. n. 43/2013 ben può essere ricostruita, facendo riferimento a quanto previsto dalla pertinente disciplina regionale. In particolare, la L.R. n. 9/2017 che disciplina le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, all’art. 2, lettera f), definisce come “*struttura sanitaria e socio sanitaria, qualunque struttura che eroghi prestazioni di*

prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite”; inoltre, l’art. 5 della medesima Legge Regionale prevede, al punto 3.2, che sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, fra gli altri gli “*studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, volte anche a favore di soggetti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari*” (cfr.: T.A.R. Puglia, sede di Lecce, ord.za -OMISSIS-del 9 settembre 2020).

A ben vedere, trattasi di una ricostruzione coerente con la *ratio* sottesa alla normativa di cui alla L.R. n. 43/2013. Invero, con la citata disciplina il legislatore regionale è intervenuto per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti fragili e, come tali, più esposti al rischio della ludopatia, cioè della “*dipendenza da gioco d’azzardo*”, fenomeno da tempo riconosciuto come disturbo del comportamento assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcolismo.

La disposizione di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. n. 43/2013 persegue, pertanto, in via preminente una finalità di carattere socio-sanitario. È evidente, dunque, che la nozione di “*struttura sanitaria*” non si relazioni in alcun modo alla procedura dell’accreditamento della struttura, poiché non è di questo che si tratta.

Il c.d. “*accreditamento*” consiste in un provvedimento attraverso il quale si riconosce a strutture sanitarie private, precedentemente autorizzate all’esercizio di una attività sanitaria, la possibilità di erogare prestazioni per conto e a carico del SSN o del SSR. L’accreditamento è, dunque, una condizione di cui si avvale la struttura sanitaria che ha già ottenuto l’autorizzazione all’esercizio, e che è subordinata alla sussistenza di ulteriori requisiti individuati dalla legge. In altri termini, una struttura sanitaria può esistere ed erogare le proprie prestazioni senza essere in possesso

dell'accreditamento e, di conseguenza, non figurare nei relativi elenchi regionali, che sono funzionali all'utente nella individuazione di strutture convenzionate con il S.S.N., ma che non esauriscono il novero delle strutture sanitarie presenti sul territorio.

Non è dato di comprendere la correlazione – sostenuta dal ricorrente – tra la definizione di “*struttura sanitaria*” e lo svolgimento di tale attività in una forma societaria, così come argomentato nel ricorso. Né tantomeno appare condivisibile correlare tale definizione alla dimensione della struttura, considerato che la legge non impone alcun requisito relativo all'estensione dei luoghi presso i quali viene erogata la prestazione sanitaria, né alla visibilità dall'esterno degli stessi. In ogni caso, va detto che tutti gli Studi medici devono esporre all'esterno un cartello o una targa che ne indichi la presenza, sicché non è particolarmente difficile per chi voglia installare un Centro scommesse individuare una zona nelle cui vicinanze non vi siano strutture di tal genere.

Nel caso di specie, la A.S.L. competente, con nota del 25 agosto 2022, ha espressamente confermato che lo Studio odontoiatrico della dott.ssa -OMISSIS- e lo Studio pediatrico della dott.ssa -OMISSIS- sono “*strutture sanitarie*”, ai sensi della L.R. n. 9/2017.

IV.2 – Per quanto concerne la censura riguardante l'asserito eccesso di potere in relazione all'applicazione dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 43/2013, giova considerare quanto segue.

Il ricorrente, nella propria argomentazione, fraintende la motivazione dell'ordinanza -OMISSIS-del 9 settembre 2020 del T.A.R. Puglia, sede di Lecce, ritenendo che nella medesima siano individuati specifici criteri identificativi della nozione di “*struttura sanitaria*”, tra cui “*l'essere una struttura accreditata ed autorizzata*”, ovvero “*lo svolgimento dell'attività con un evidente elemento organizzativo di notevole rilievo*”.

Non è sostenibile una tale interpretazione che correla il concetto di struttura sanitaria di cui all'art. 7 della L.R. n. 43/2013 all'eventuale accreditamento della medesima al SSN o al SSR, in quanto non tutte le strutture medico sanitarie per essere tali devono operare in regime di convenzione. In realtà, nell'ordinanza del T.a.r. Lecce si legge quanto segue: *“non sembra condivisibile neppure la censura con cui parte ricorrente deduce che lo Studio Odontoiatrico -OMISSIS-non possa essere qualificato come struttura sanitaria ai sensi della L.R. n. 43/2013 e ss.mm.; invero l'art. 2 della L.R. 02.05.2017 n. 9 definisce alla lettera f) come struttura sanitaria e socio-sanitaria, qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite, alle lettere i) e j) studio odontoiatrico, il luogo nel quale il professionista, regolarmente abilitato e iscritto all'albo degli odontoiatri, esercita la propria attività in forma singola o associata”*.

Ciò posto, è evidente che la fattispecie di cui all'ordinanza-OMISSIS-/2020 T.a.r. Puglia – Lecce è analoga a quella di cui all'odierno ricorso, trattandosi, in entrambi i casi, di uno studio odontoiatrico, nello specifico ubicato a soli 63 metri dal luogo deputato all'apertura del Centro raccolta scommesse del ricorrente.

Allo stesso modo, nessuna correlazione tra lo svolgimento dell'attività medica in forma societaria e la qualificazione di tale attività quale struttura sanitaria ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 43/2013 è stata mai sancita dal T.a.r. Puglia Lecce né, come già evidenziato in precedenza, da qualsivoglia normativa vigente. Ciò che piuttosto occorre evidenziare è che i principi sanciti dal T.a.r. Puglia – Lecce sono stati di recente confermati con la sentenza -OMISSIS-/2023 di questo T.a.r. Puglia – Bari, pubblicata in data 05.01.2023.

IV.3 – Con l'ultimo motivo di ricorso, si contesta l'interpretazione fornita dall'Amministrazione dell'art. 7, comma 2, della L. R. n. 43/2013, questa volta sotto il profilo della proporzionalità.

In particolare, a dire del ricorrente, la nozione di “*strutture sanitarie*” fornita dall’Amministrazione determina un’eccessiva limitazione all’apertura di esercizi di gioco, in violazione degli artt. 3, 41, 117, comma 3 e 118 Costituzione.

Anche tale censura è infondata. In sede di rilascio di autorizzazione *ex art.* 110 T.U.L.P.S., l’Amministrazione non possiede alcuna discrezionalità nell’individuare i luoghi sensibili, trattandosi di scelta effettuata esclusivamente dal legislatore regionale, peraltro scevra da profili di illogicità e irrazionalità, essendo diretta a salvaguardare ampie fasce di popolazione sotto un profilo non solo qualitativo, ossia fasce particolarmente deboli, ma anche quantitativo, ossia per il numero dei frequentatori (cfr.: T.a.r. Puglia, sede di Lecce, ordinanza -OMISSIS-del 9 settembre 2020).

È del tutto evidente, infatti, che uno studio odontoiatrico e uno studio pediatrico sono oggetto di un flusso costante e notevole di utenza. Le norme regionali censurate sono finalizzate a definire misure di prevenzione atte a garantire la fondamentale tutela di specifiche categorie “*deboli*” della popolazione, rispetto alla quale i dedotti interessi economici sono destinati a recedere, ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione del principio di proporzionalità in alcuno degli aspetti censurati dall’odierno ricorrente.

Ne consegue che anche i profili di costituzionalità della normativa in argomento appaiono fuori discussione.

V – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio, stante la relativa novità della questione, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.